



Tribunale di Bari

Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 7/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.  
12 BIS L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 7/2021 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della L. n.3/2012, presentato da RUBINI ANNA, rappresentati e difesi dall'avv. E. Di Desidero

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 1.9.2021, Rubini Anna premesso di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovata in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da un peggioramento della situazione economica: in particolare, a seguito della separazione e poi del divorzio dal marito, ha sempre dovuto far fronte da sola alle spese di mantenimento per se e per il figlio con lei convivente oltre che sostenere le spese [REDACTED] a seguito dell'insorgenza di [REDACTED].

Nominato l'OCC dall'Ordine dal Tribunale, veniva ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012.



L'OCC con relazione depositata unitamente al ricorso, concludeva positivamente la propria indagine riscontrando:

- la sussistenza, in capo alla ricorrente, di tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012;
- l'eshaustività del Piano del Consumatore presentato, corredato di tutta la necessaria documentazione, nonché la fattibilità e convenienza ex art. 9 e 15 l.3/2012;
- la veridicità dei dati esposti e della documentazione prodotta, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente;
- la proposta, pur prevedendo una falciatura dei crediti, assicura una percentuale non inferiore a quella che gli stessi creditori otterrebbero nel caso di una procedura esecutiva;
- la corrispondenza delle cause dell'indebitamento rappresentate dalla deducente;
- all'esito dell'attività dell'OCC risulta un'esposizione debitoria in complessivi € 64.550,52 oltre a quanto previsto come crediti in prededuzione (compenso OCC per € 2516,43 oltre CAP e compenso difensore per € 1900,00)

Dettagliatamente descritti nella tabella inserita nel piano (cap. 4, relazione OCC);

la ricorrente percepisce redditi da lavoro dipendente (impiegata di terzo livello [REDACTED]) percependo un reddito complessivo, pari a circa € 1618,75 lordi mensili, sul quale gravano due cessioni di quinto per complessivi € 579,00;

- non è proprietaria di alcun bene immobile ma solo di una automobile priva di reale valore economico;
- il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente per il cui sostentamento è necessaria una spesa media mensile di € 940,00 mensili.

La debitrice, come indicato nel piano, intende provvedere al pagamento della predetta debitoria secondo le modalità indicate in dettaglio nella relazione integrativa dell'OCC depositata il 8.10.2021 (pag.5);

Dunque, à fronte di debiti complessivamente ammontanti ad € 64.550,52, sarà corrisposto ai creditori l'importo di € 18.600,00, secondo l'entità e l'ordine su indicato.



La ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione del piano.

All'udienza del 15.2.2022, dato atto del deposito della integrazione del piano da parte dell'OCC, che ribadiva la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria e delle ulteriori precisazioni rese, nessun creditore si opponeva all'omologa.

Preso atto della insussistenza di cause ostative, della fattibilità e convenienza del piano che, come attestato dall'OCC (cfr. relazione particolareggiata depositata in data unitamente al ricorso in data 1.9.2021 e successiva integrazione del 8.10.2021), appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 1.9.2021 da RUBINI ANNA e

dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 28/03/2022

Il Giudice designato

Assunta Napoliello

